

23/11



CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

SO.RE.SA S.P.A.

~

JANSSEN-CILAG S.p.A.

CONTRATTO PER LA FORNITURA DI FARMACI

L'anno **duemilaundici**, il giorno **venticinque** del mese di **Gennaio** presso la sede della So.Re.Sa. S.p.A. in Napoli, Centro Direzionale, Isola C/1 – Torre Saverio da una parte

So.Re.Sa. S.p.A., con sede legale in Napoli, centro direzionale Isola C/1 Torre Saverio, partita IVA 04786681215, in persona del Direttore Generale, Prof. Francesco Tancredi, nato a Salerno il 03.10.1936 e dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 30.06.2010 e del 21.07.2010

e dall'altra

Janssen-Cilag S.p.A., in seguito denominata "impresa", con sede legale in Cologno Monzese, via Michelangelo Buonarroti n. 23, P.IVA 02707070963, rappresentata ai fini del presente atto dal Dott. Luigi Errico nato a Benevento il 08.12.1955, C.F. RRC LGU 55T08A783D dotato dei poteri di rappresentanza in virtù di atto del Consiglio di Amministrazione del 13.12.2010

PREMESSO

- che con determina dirigenziale n.09 del 13.01.2011 la So.Re.Sa. Spa, ha disposto la risoluzione dei seguenti contratti stipulati con la Schering-Plough SpA a seguito della cessata commercializzazione del prodotto "CAELYX":

a) contratto stipulato in data 09 Maggio 2008, Rep. 30/08 limitatamente al lotto n. 1584 ("Doxorubicina peghilata in liposomi 20mg 10ml fiale EV" - AIC 033308014);

b) contratto stipulato in data 24 febbraio 2009, Rep. 56/09 limitatamente al lotto n. 322 ("Doxorubicina peghilata in liposomi 50mg 25ml flaconcini" - AIC 033308038);

- che al fine di assicurare la continuità della fornitura dei farmaci oggetto del precedente contratto con la Schering-Plough SpA si rende, pertanto, necessaria la stipula del contratto con la nuova ditta distributrice la JANSSEN-CILAG SpA.;

- che il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio presentato dalla ditta riporta il "nulla osta ai fini della legge 31 maggio 1965 n. 575";

Tanto premesso le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1)

Oggetto del contratto

So.Re.Sa. affida all'Impresa, che accetta senza riserva alcuna, la fornitura in somministrazione dei farmaci sotto indicati

Lotto	Descrizione fabbisogno	Fabbisogno presunto annuale	Prezzo unitario	Importo fornitura annuale	AIC
1584	Doxorubicina peghilata in liposomi 20mg 10ml fiale EV	3.465	€ 285,59000	€ 989.569,35	033308014
322	Doxorubicina peghilata in liposomi 50mg 25ml flaconcini	7.109	€ 713,98000	€ 5.075.683,82	033308038

Articolo 2)

Capitolato speciale e norme regolatrici dell'appalto

La fornitura viene affidata ed accettata sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità richiamati e risultanti dai seguenti documenti, che formano parte integrante e sostanziale del presente contratto:

1. il Capitolato Speciale, comprensivo di elenco prodotti descrittivo, che si allega a questo atto sotto la lettera "A" in copia;
2. Offerta economica che si allega sotto la lettera "B" in copia;

Articolo 3)

Durata ed ammontare della fornitura

La durata della fornitura è di 24 mesi.

L'importo contrattuale ammonta a **Euro 12.130.506,34** oltre Iva, così distinto per singolo lotto:

Lotto	Descrizione fabbisogno	Descrizione prodotto	AIC	Fabbisogno presunto biennale	Prezzo unitario fornitura	Importo fornitura biennale
1584	Doxorubicina peghilata in liposomi 20mg 10ml fiale EV	CAELYX 10ML 2MG/ML 1 FLAC	033308014	6.930	€ 285,59000	€ 1.979.138,70
322	Doxorubicina peghilata in liposomi 50mg 25ml flaconcini	CAELYX 25ML 2MG/ML 1 FLAC	033308038	14.218	€ 713,98000	€ 10.151.367,64

Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell'art.82 D.Lgs 163/2006.

Come previsto dall'art.3 del Capitolato speciale, i quantitativi ordinati potranno essere soggetti a variabilità rispetto ai quantitativi stimati.

Articolo 4)

Pagamenti

Il pagamento avverrà entro i termini previsti dalle vigenti norme e, comunque, entro 90 gg. decorrenti dalla data di ricevimento della fattura da parte di So.Re.Sa. Spa. La fattura dovrà essere intestata a So.Re.Sa. Spa e dovrà riportare il riferimento dell'ordine (numero ordine, data, azienda richiedente, punto ordinante, magazzino e luogo di consegna).

Il pagamento sarà subordinato al rispetto di tutte le condizioni di fornitura ed all'esito positivo dei controlli e delle verifiche che potranno essere effettuate su ogni consegna; in caso negativo il termine si intende sospeso sino al completo adempimento, salvo e riservato ogni altro provvedimento da parte di So.re.Sa. spa.

In sede di liquidazione delle fatture verranno recuperati importi per l'applicazione di eventuali penali e la ditta dovrà emettere nota di accredito per detti importi.

I corrispettivi spettanti all'Impresa, saranno accreditati sul c/c bancario:

Codice IBAN: IT55 A03069 32972 006284520199

In caso di variazione a quanto sopra convenuto l'Impresa si obbliga a notificare tempestivamente le eventuali modifiche, in difetto di tale notificazione So.Re.Sa. non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti come sopraindicato.

Articolo 5)

Consegna del contratto

I termini di esecuzione del contratto decorrono dalla data di sottoscrizione del presente atto da parte del Direttore Generale di Soresa e del Legale rappresentante o procuratore speciale dell'Impresa.

Articolo 6)

Penali

Nel caso di mancato rispetto dei termini indicati all'art.8 del capitolato speciale, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo sarà applicata una penale pari all'1% dell'ammontare dell'ordine. La penale, nella stessa misura di cui al comma precedente trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dell'esecuzione contrattuale.

Qualora il ritardo nell'adempimento determini un importo della penale superiore al dieci per cento dell'ammontare netto contrattuale, il direttore dell'esecuzione può promuovere l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto di appalto.

L'Impresa è altresì soggetta all'applicazione di penalità quando si rende colpevole di deficienza nella qualità dei beni forniti, delle prestazioni o dei materiali impiegati.

Dopo tre successive contestazioni scritte per consegne o prestazioni qualitativamente e/o quantitativamente

non rispondenti alle ordinazioni, So.Re.Sa. avrà la facoltà di risolvere il contratto provvedendo ad affidare la fornitura al secondo in graduatoria, fino alla scadenza del termine di appalto, con obbligo dell'impresa di risarcire i danni economici e di sottostare altresì, a titolo di penale, alla perdita della cauzione prestata che si devolgerà a beneficio dell'Azienda. E' sempre comunque fatto salva per So.Re.Sa. la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito e dalle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rimborsi per danni e le penali inflitte, saranno trattenute sulle fatture in pagamento e, ove queste non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, l'impresa dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare.

Per quanto non previsto e pattuito le parti faranno riferimento agli artt. 1453 e seguenti del Codice Civile "delle risoluzioni del contratto".

Articolo 7)

Certificato di buona esecuzione

Il certificato di buona esecuzione deve essere emesso entro 60 giorni dalla richiesta in corso di esecuzione contrattuale, al fine di attestare la effettiva regolare esecuzione della fornitura. Il rilascio di tale certificato ha esclusivamente carattere provvisorio e rimangono salvi tutti i diritti di avanzare pretese qualora per qualunque motivo la esecuzione contrattuale mostrasse inadempienze o difetti.

Articolo 8)

Risoluzione dell'appalto

In presenza di comportamenti dell'Impresa che concretino grave inadempimento alle obbligazioni di contratto, il responsabile del contratto ne propone la risoluzione.

So.Re.Sa ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:

- subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'Impresa, dei requisiti, previsti dalla normativa vigente, per l'esecuzione di un contratto con una Pubblica Amministrazione;
- in caso di frode, di grave negligenza di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali.

Articolo 9)

Garanzia fidejussoria a titolo di cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita cauzione definitiva fino a concorrenza della somma di **Euro 607.000,00 (Euro seicentosettemila/00 centesimi)**

So.Re.Sa.:

- a) ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa;
- b) ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all'impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori;
- c) può richiedere all'Impresa la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno, in tutto od in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che So.Re.Sa. abbia provveduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La cauzione definitiva si svincola con le modalità di cui all'art. 113 d.Lgs 163/06.

Articolo 10)

Subappalto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previo istanza dell'Impresa ed autorizzazione di So.Re.Sa., e nel rispetto dell'Art.118 D.Lgs 163/06 le prestazioni che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità concordate.

So.Re.Sa. non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.

Articolo 11)

Responsabili del contratto

So.Re.Sa. nomina Direttore dell'esecuzione del contratto l' Avv. Gianmarco Massa con il compito di emanare le opportune disposizioni alle quali l'impresa dovrà uniformarsi, di controllare la perfetta osservanza di tutte le clausole contrattuali e di curare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità a quanto previsto dagli accordi contrattuali.

L'impresa s'impegna ad indicare, all'atto della consegna del contratto, un responsabile dell'esecuzione contrattuale per i rapporti organizzativi ed operativi con il Direttore dell'esecuzione di cui sopra.

L'impresa dichiara altresì che il proprio numero di fax e l'indirizzo mail al quale fare riferimento per ogni comunicazione successiva alla stipula del contratto sono:

FAX: 02/25.10.438 – 02/267.081.96

L'impresa accetta che qualunque futura comunicazione tra le parti avvenga tramite i predetti canali comunicativi.

Ai fini dell'invio del fax sarà sufficiente il report di "ok" ottenuto dal fax dell'Azienda mittente per poter ritenere la comunicazione idoneamente inviata e ricevuta dall'impresa.

Ai fini dell'invio della e-mail dovrà essere invece inviato dall'impresa un messaggio di ricevuta che confermi il corretto ricevimento della mail inviata dall'Azienda.

Articolo 12)
Deroga all'eccezione di inadempimento

Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

Articolo 13)
Tracciabilità dei flussi finanziari

L'impresa si impegna ad osservare le disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 14)
Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

Qualora l'appaltatore non assolva agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della L. n. 136/2010, il presente contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi del comma 8 del predetto art. 3.

Articolo 15)
Obblighi a carico dell'Impresa derivanti dal Protocollo di legalità e dalle previsioni di cui all'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008 e dall'art. 3 della L. n.136/2010, l'Impresa:

a. ha l'obbligo di comunicare alla Soresa i dati relativi alle società ed alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento anche con riferimento ai loro assetti societari ed a eventuali successive variazioni;

b. deve osservare in maniera rigorosa le disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, anche con riguardo alla eventuale nomina del responsabile della sicurezza, nonché il rispetto delle norme di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando, ove siano previste, che le spese di sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta;

L'impresa assume, altresì, l'obbligo di:

1. riportare nel bonifico bancario o postale, in relazione a ciascuna transazione, il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante. Il CUP, ove non noto, deve essere richiesto alla stazione appaltante;

2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi;

Articolo 16)

Dichiarazioni rese dall'Impresa in ottemperanza al Protocollo di legalità

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità sottoscritto in data 9 luglio 2008, l'Impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1) L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto nell'anno 2008 dalla stazione appaltante con la prefettura di Napoli, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgnapoli.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8)

2) L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

3) L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

4) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del d.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della Soresa, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

5) L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

6) L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto da Soresa di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

Articolo 17)
Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'appalto sono devolute al Giudice Ordinario.
Foro esclusivo è quello di Napoli.

Articolo 18)
Spese di contratto e trattamento fiscale

Tutte le spese del presente contratto sono a carico dell'Impresa.

Articolo 19)
Rinvio alla legislazione vigente

Per quanto non previsto nel presente contratto, nel disciplinare e nel capitolato speciale di gara, si rinvia alla legislazione vigente in materia,

Firma per accettazione
Janssen-Cilag SpA

JANSSEN-CILAG SpA
Procuratore
Luigi Errico

So.Re.Sa. SpA

Sono specificamente ed espressamente approvati per iscritto gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ai sensi dell'art. 1341 II° comma cc.

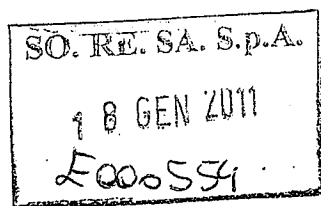
Per espressa approvazione Istituto Janssen-Cilag SpA

JANSSEN-CILAG SpA
Procuratore
Luigi Errico

Janssen-Cilag SpA

MILANO
Sede legale e amministrativa
20093 COLOGNO MONZESE
Via Michelangelo Buonarroti, 23
Telefono +39 022510.1
Telefax +39 0226708196 - 022546490

LATINA
Stabilimento
04100 BORGO SAN MICHELE
Via Constant Janssen
Telefono +39 0773616.1
Telefax +39 0773241312



Spett.le
So.Re.Sa. SpA
CENTRO DIREZ.LE - ISOLA C1
80143 NAPOLI

Oggetto: Aggiudicazione fornitura farmaci. Vs. Prot. n. 386 del 13.01.2011

In merito alla nota di cui all'oggetto con la presente il sottoscritto Dr. Luigi Errico, nato a Benevento il 08.12.1955, in qualità di procuratore di JANSSEN-CILAG S.p.A. - con sede legale ed amministrativa in Via M.Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese (MI) Codice Fiscale nr. 00962280590 Partita I.V.A. 02707070963, iscritta alla C.C.I.A.A. di Milano al nr. 00962280590 - tel. 02/2510.1: invia i prezzi aggiornati della specialità medicinale Caelyx come segue:

Lotto n. 1584

Principio Attivo: Doxorubicina cloridrato liposomiale pegilata

Nome Commerciale: 904 CAELYX 10 ML 2 MG/ML 1 FLAC

La scrivente Janssen Cilag S.p.a. dichiara di commercializzare il prodotto in esclusiva.

Prezzo contrattato ai sensi della Deliberazione CIPE del 01/02/2001 - GU n. 73 del 28/3/2001

Fascia: H - Farmaci di uso ospedaliero

Forma Farmaceutica: flacone

Dosaggio: 2,00000000 mg

Reg. Min. Sanità: 033308014 ATC: L01DB01

Prezzo al pubblico €: 520,82 (cinquecentoventi/82)

Prezzo al pubblico de-ivato €: 473,43 (quattrocentosettantatre/43)

Prezzo unitario al pubblico €: 520,82000 (cinquecentoventi/82)

Prezzo unitario al pubblico de-ivato €: 473,43000 (quattrocentosettantatre/43)

Prezzo confezione ex-factory €: 315,57 (trecentoquindici/57)

Prezzo unitario ex-factory €: 315,57000 (trecentoquindici/57)

Prezzo offerto per confezione €: 285,59 (duecentoottantacinque/59)

Prezzo offerto per flacone €: 285,59000 (duecentoottantacinque/59)

Sconto sul prezzo ex-factory : 9,50% (nove/5)
Sconto sul prezzo al pubblico de-ivato: 39,68% (trentanove/68)
IVA: 10%
Totale prodotto €: 2.177.052,57 (duemilionicentosestasettemilacinquantadue/57)
Totale prodotto de-ivato €: 1.979.138,70
(unmilionenovecentosestantanovemilacentotrentotto/7)

Lotto n. 322

Principio Attivo: Doxorubicina cloridrato liposomiale pegilata
Nome Commerciale: 905 CAELYX 25 ML 2 MG/ML 1 FLAC
La scrivente Janssen Cilag S.p.a. dichiara di commercializzare il prodotto in esclusiva.
Prezzo contrattato ai sensi della Deliberazione CIPE del 01/02/2001 - GU n. 73 del 28/3/2001

Fascia: H - Farmaci di uso ospedaliero
Forma Farmaceutica: flacone
Dosaggio: 2,00000000 mg
Reg. Min. Sanità: 033308038 ATC: L01DB01

Prezzo al pubblico €: 1.302,04 (milletrecentodue/04)
Prezzo al pubblico de-ivato €: 1.183,55 (millecentoottantatre/55)
Prezzo unitario al pubblico €: 1.302,04000 (milletrecentodue/04)
Prezzo unitario al pubblico de-ivato €: 1.183,55000 (millecentoottantatre/55)

Prezzo confezione ex-factory €: 788,92 (settecentoottantotto/92)
Prezzo unitario ex-factory €: 788,92000 (settecentoottantotto/92)

Prezzo offerto per confezione €: 713,98 (settecentotredici/98)
Prezzo offerto per flacone €: 713,98000 (settecentotredici/98)
Sconto sul prezzo ex-factory : 9,50% (nove/5)
Sconto sul prezzo al pubblico de-ivato: 39,67% (trentanove/67)
IVA: 10%

Totale prodotto €: 11.166.504,40
(undicimilionicentosessantaseimilacinquecentoquattro/4)
Totale prodotto de-ivato €: 10.151.367,64
(diecimilionicentocinquantunomilatrecentosessantasette/64)

Totale Offerta IVA compresa €: 13.343.556,97
Totale Offerta IVA esclusa €: 12.130.506,34

CONDIZIONI COMMERCIALI

Consegna:	Pronta
Pagamento:	R.D. 90 gg. Data Fattura (i giorni di pagamento sono da considerarsi come unica deroga alla Legge 231/2002)
Modalità di consegna:	PORTO FRANCO
Imballo gratuito	

Tutti i prezzi esposti sono in Euro + IVA a Vostro Carico
Validità della presente offerta: dal 14/01/2011 al 31/01/2013

Per eventuali ordini Vi preghiamo di evidenziare il nostro numero di riferimento offerta:
Ns. Rif.: 2011-27

Confermandoci a disposizione per eventuali chiarimenti o necessità, con l'occasione porgiamo distinti saluti.

Cologno Monzese, 14/01/2011
*Marchio registrato

JANSSEN-CILAG SpA
Procuratore
Luigi Enrico

